



REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO E LA CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI BIOLOGICHE

INDICE

01 Generalità.....	3
02 Campo di applicazione.....	3
03 Definizioni e Abbreviazioni.....	3
05 Domanda di certificazione (ingresso al sistema di controllo).....	6
06 Istruzione della pratica e valutazioni preliminari e verifica ispettiva di avvio	7
07 Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione	7
08 Notifiche di variazione	8
09 Documentazione aziendale.....	8
10 Attività analitica	10
11 Verifiche ispettive di sorveglianza	10
11.1 visite ispettive ordinarie.....	10
11.2 visite ispettive straordinarie	11
11.3 Sorveglianza per Aziende a rischio specifico.....	11
12 Rilascio dei documenti, attestati e approvazioni.	11
13 Aziende di importazione.....	13
14 Modifiche alle condizioni di certificazione	13
15 Passaggio ad altro Odc.....	13
16 Provvedimenti sanzionatori a seguito di non conformità	14
16.1 Inosservanza.....	14
16.2 Irregolarità	14
16.3 Infrazione	15
16.4 Soppressione cautelativa del prodotto	15
16.5 Reiterazione	15
16.6 Mancato adempimento	15
16.7 Inadeguatezza dell'azione correttiva	15
16.8 Accertamenti da parte di organi ufficiali di controllo.....	16
16.9 Competenza dei provvedimenti	16
16.10 Comunicazioni	16
17 Obblighi contrattuali.....	16
17.1 impegni minimi richiesti all'operatore.....	16
17.2 Tariffari	17
18 Pubblicazioni e notifiche.....	17
19 Riservatezza e conflitto d'interesse.....	17
20 Ricorsi e reclami	18
21 Nota alla revisione.....	18

01 Generalità

Si definisce «produzione biologica» l'impiego dei metodi conformi alla disciplina stabilita nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 (di seguito denominato «regolamento»), nel regolamento (CE) 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, nel regolamento (CE) 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 e nel DM n. 18354 del 27.11.2009 (e successiva comunicazione Mi.P.A.A.F. n. 750 del 22.11.2010) durante lo svolgimento di tutte le fasi di produzione agricola, di allevamento, di trasformazione e di preparazione alimentare e industriale.

Le norme sulla produzione biologica si applicano ai prodotti agricoli non trasformati e trasformati, agli animali d'allevamento e ai prodotti dell'acquacoltura, come definita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento, la produzione biologica persegue prioritariamente gli obiettivi di produrre alimenti e altri prodotti agricoli con procedimenti naturali o ad essi affini e con l'uso di sostanze presenti in natura nonché di adottare metodi di produzione che rispettino i cicli naturali; che salvaguardino le risorse naturali - quali l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria - favorendo la conservazione e il risanamento ambientale e la tutela del paesaggio; che mantengano e favoriscano un alto livello di diversità biologica; che garantiscano il benessere degli animali; che rispondano alla domanda del consumatore di prodotti naturali di alta qualità.

Si definiscono «prodotti dell'agricoltura biologica» o «prodotti biologici» i prodotti che hanno conseguito la certificazione di conformità alla disciplina dettata dal regolamento, nonché dalle normative nazionale e regionali in materia.

In tale contesto, la conoscenza approfondita del quadro normativo sopra descritto - e di tutte le successive modificazioni ed integrazioni - oltre che di tutta la normazione applicativa nazionale e regionale è condizione essenziale per le aziende che intendono assoggettarsi al sistema di controllo di Suolo e Salute srl ed ottenere e commercializzare prodotti biologici.

Suolo e Salute s.r.l., in virtù di subentro all'attività di certificazione dell'Associazione Suolo e Salute, è Organismo di Controllo per l'agricoltura biologica autorizzato con Decreto Ministeriale n. 9697232 del 30 Dicembre 1996 del Ministero delle Risorse Agricole, Ambientali e Forestali e ad oggi ha ampliato la propria gamma di servizi alle principali certificazioni del settore agro-alimentare e ambientale.

Lo scopo del presente regolamento è di disciplinare l'attività di controllo e certificazione degli operatori assoggettati ed operanti ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. CE 889/2008 e Reg. (CE) 1235/2008. La certificazione di conformità è rilasciata dopo la valutazione dell'attività ispettiva eseguita secondo l'iter procedurale standardizzato dall'OdC, nonché sulla base di riscontri documentali e sulla valutazione dei risultati di eventuali analisi svolte su campioni di prodotto prelevati nelle aziende controllate. La certificazione di conformità al metodo dell'agricoltura biologica è applicata alle produzioni agricole ed agroalimentari di origine vegetale e/o animale ed i soggetti beneficiari possono essere, nelle varie fasi della filiera, le aziende agricole, di preparazione, di commercializzazione o di importazione. Secondo il Codex Alimentarius, l'agricoltura biologica è un metodo globale di produzione agricola che privilegia la gestione razionale delle risorse interne all'azienda e l'uso limitato degli imput esterni a salvaguardia dell'agro-ecosistema in tutti i suoi aspetti. I prodotti biologici sono ottenuti con l'impiego dei metodi di produzione conformi alla normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura biologica. L'attività dell'Organismo di Controllo è finalizzata a verificare che siano rispettate tali norme al fine di offrire la sufficiente garanzia al sistema, nei vari passaggi della filiera, fino al consumatore finale.

Suolo e salute, nel rispetto del principio dell'indipendenza e dell'imparzialità, non svolge nessuna attività di consulenza nel settore agroalimentare per l'implementazione della documentazione necessaria per gli schemi ove, a seguito di attività, rilascia la certificazione.

Suolo e Salute fornisce il servizio di controllo e di certificazione a tutti i soggetti richiedenti nel rispetto delle norme, dei regolamenti e delle procedure specifiche.

L'impegno al rispetto delle norme e relative procedure è la base del rapporto tra aziende controllate e ente di certificazione.

02 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le aziende controllate da Suolo e Salute a tutti i livelli della filiera agroalimentare. Suolo e Salute opera, sia nel rispetto delle norme previste dal Reg. (CE) 834/2007 e Reg 889/2008 e Reg (CE) 1235/2008 e successive integrazioni e modificazioni, e ove previsti nel rispetto dei disciplinari tecnici interni.

Suolo e Salute, quale OdC accreditato da ACCREDIA, opera secondo quanto previsto dalla Norma Tecnica UNI EN CEI 45011 per lo schema di certificazione di prodotto da agricoltura biologica.

03 Definizioni e Abbreviazioni

Azienda idonea: azienda che soddisfa i requisiti per iniziare l'attività in biologico e quindi entrare nel

Agricoltura biologica	Reg. Cert. EM.REV 00.14 del 20/02/2014	Pag 3 di 18
Redatto da DT	Verificato da RAQ	Approvato da CDA

sistema di controllo.

Azienda non idonea: azienda che non soddisfa i requisiti per iniziare l'attività in biologico ed quindi entrare nel sistema di controllo.

Azione correttiva: azione intrapresa dall'Operatore per eliminare le cause di esistenti non conformità o altre situazioni / condizioni indesiderate al fine di prevenirne il ripetersi.

Campione: quantità di materiale da campionare, appartenente al medesimo appezzamento o partita, suddivisa in almeno quattro aliquote omogenee di quantità minima sufficiente alla determinazione analitica.

CdA: Consiglio di Amministrazione.

CTD: Comitato Tecnico di delibera.

CSI: Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità.

Documento giustificativo: Il documento giustificativo di cui all'art. 29 Reg. CE 834/2007 e all'articolo 6 del DM 18321/2012 emesso a tutti gli operatori assoggettati al sistema al controllo. La vigenza del documento giustificativo e l'emissione del correlato Certificato di Conformità di cui all'art. 7 del medesimo DM, abilitano l'operatore ad emettere dichiarazioni di conformità e quindi a definire biologici e/o in conversione i prodotti commercializzati sia tramite etichettatura sia tramite indicazioni sui documenti fiscali di vendita, avvisi, pubblicità, cartoncini, nastri, fascette ed ogni altro materiale che accompagna o si riferisca ad un prodotto conforme.

Certificato di conformità: documento contenente le informazioni minime previste dall'allegato VII del Decreto 18321/2012 che riporta l'elenco dei prodotti con le relative indicazioni di conformità al metodo di produzione biologico, valido solo se allegato al Documento giustificativo così come previsto dall'art.7 del DM 18321.

Certificato di ispezione per l'importazione: documento che attesta che un quantitativo definito di prodotto, oggetto di una spedizione da un paese terzo verso la Comunità Europea è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente in agricoltura biologica.

Certificato di transazione: documento che attesta che un quantitativo definito di prodotto, soggetto a transazione commerciale, è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente in agricoltura biologica.

Conformità: rispondenza di un prodotto e/o processo a requisiti specificati.

Dichiarazione di conformità: dichiarazione espressa dall'Operatore nel documento fiscale (documento di trasporto o fattura) e/o su moduli precostituiti da Suolo e Salute e/o sull'etichetta, con cui dà assicurazione scritta che un lotto identificabile e rintracciabile di prodotto è conforme ai requisiti specificati sul documento giustificativo.

Dichiarazione integrativa alla notifica: dichiarazione di cui all'art.63 del Reg.CE 889/2008 relativa all'impegno dell'Operatore e alle misure concrete per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica e precauzionali per ridurre il rischio di contaminazione dei prodotti biologici.

Diffida: consiste nell'invito scritto a correggere l'inosservanza rilevata in tempi definiti ed a predisporre le opportune azioni correttive affinché l'evento non si ripeta. Il mancato rispetto di una diffida comporta la irrogazione di una diffida ultimativa.

DR: direzione regionale di Suolo e Salute.

DT: direzione tecnica di Suolo e Salute.

Esclusione dal sistema di controllo: consiste nel ritiro del Documento Giustificativo da parte di Suolo e Salute srl e comporta l'avvio della procedura di cancellazione dagli elenchi degli Operatori biologici come previsto dal DECRETO MINISTERIALE n. 2049 del 1° febbraio 2012. L'esclusione se del caso comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi sul mercato.

In caso di esclusione per mancato pagamento, l'operatore che avrà adempiuto alle richieste dell'OdC, potrà presentare nuova domanda (prima notifica con ritorno in conversione degli appezzamenti se trattasi di azienda agricola).

Inosservanza: è un'inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.

Comporta l'applicazione di una diffida.

Irregolarità: è un'inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali nello status aziendale.

Comporta l'applicazione della soppressione delle indicazioni biologiche.

Infrazione: è un'inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell'OdC e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.

Comporta l'applicazione della sospensione della certificazione o dell'esclusione dell'Operatore dal sistema di

controllo.

Ispettore (T.I.): tecnico ispettore esperto costantemente formato, che esegue le visite ispettive presso gli Operatori.

Laboratorio di prova: laboratorio d'analisi che opera conformemente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, in possesso di accreditamento ACCREDIA, per i metodi di prova aventi precisione e incertezza nei campi di misura che interessano Suolo e Salute.

Non conformità: azione o situazione di inadempienza a quanto previsto dai regolamenti, accordi contrattuali e specificazioni tecniche per le produzioni biologiche; viene classificata secondo il principio della gradualità in inosservanza, irregolarità e infrazione.

OdC: Organismo di Controllo

Operatore: persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi, prodotti d'origine agricola vegetali o animali, o che effettua condizionamento, distribuzione e commercializzazione di tali prodotti, o che effettuano raccolta spontanea di prodotti vegetali. L'Operatore è l'unico responsabile della implementazione in azienda del metodo colturale biologico ed ha la responsabilità di garantire che i prodotti soddisfino i requisiti su cui è basata la certificazione.

Rapporto di prova: documento che presenta i risultati della prova analitica ed altre informazioni ad essa relative.

Reclamo: contestazione relativa all'attività di controllo e certificazione in merito ad azioni di Suolo e Salute, o relative ad Operatori, o relative ai prodotti certificati.

Ricorso: la controversia attivata dall'Operatore avversa a decisioni prese da Suolo e Salute.

SE: Sede Estera periferica.

Sistema di controllo: organizzazione di tutte le attività di controllo, delle regole e delle procedure per la valutazione della conformità al Reg. (CE) 834/2007.

Sospensione della certificazione: può riguardare una o più attività (produzione, preparazione e importazione), una o più unità produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica alla singola attività o unità produttiva qualora l'infrazione non abbia effetto su altre attività o unità produttive e non comprometta la affidabilità dell'operatore.

La sospensione comporta per l'operatore il divieto, per il periodo indicato nel provvedimento stesso, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e comporta la soppressione delle indicazioni, se del caso anche di prodotti già immessi sul mercato. Nel periodo di sospensione l'Operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg.CE 834/2007.

Il mancato rispetto di una sospensione comporta l'applicazione del più grave provvedimento dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo.

Soppressione Cautelativa delle indicazioni di conformità rese su prodotto biologico: consiste nel divieto in via provvisoria, di commercializzazione nella filiera del biologico un determinato causa fondati sospetti. La soppressione cautelativa ha un tempo predeterminato che non può essere eccedente 30 gg. e può essere prorogata – per giustificati e motivi – per ulteriori 30 gg.

Soppressione delle indicazioni di conformità rese su prodotto biologico: comporta il divieto per l'Operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità.

Il mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche comporta l'applicazione del più grave provvedimento della sospensione della certificazione.

Visita ispettiva: visita di controllo presso l'Operatore.

04 Documenti di riferimento

Statuto di Suolo e Salute SRL	Atto costitutivo della Società Suolo e salute SRL del 30.11.2012
UNI CEI EN 45011:1999	Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti (ISO/IEC Guide 65)
IAF GD5:2005 Rev. 02	Guidance on the application of ISO/IEC Guide 65
UNI CEI 70017:2008	Valutazione della Conformità – Elementi fondamentali della certificazione di prodotto
UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005	Valutazione della Conformità – Vocabolario e principi generali
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005	Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura
UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2005	Valutazione della Conformità – Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore – Parte 1: requisiti generali

UNI CEI EN ISO/IEC 17050-2:2005	Valutazione della Conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore – Parte 2: documentazione di supporto
UNI CEI EN 45020:2007	Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale
Regolamenti, circolari e prescrizioni ACCREDIA	
Regolamento CE 834/2007 e sue successive modificazioni ed integrazioni di seguito denominato semplicemente Reg. CE 834/2007	Relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91.
Regolamento CE 889/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni di seguito denominato semplicemente Reg. CE 889/2008	Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
Regolamento CE 1235/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni di seguito denominato semplicemente Reg. CE 1235/2008	Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione dei prodotti biologici dai paesi terzi.
Disposizioni nazionali e regionali relative all'applicazione del Reg. CE 834/2007	
Manuale Qualità di Suolo e Salute srl	rew 00.16

05 Domanda di certificazione (ingresso al sistema di controllo)

La richiesta d'ingresso al Sistema di Controllo interessa le diverse tipologie di operatori: aziende di produzione, preparazione, condizionamento di prodotti alimentari, aziende di sola commercializzazione e aziende di importazione.

Le richieste devono essere formalizzate attraverso il caricamento delle notifiche attraverso i sistemi informatici regionali o attraverso il SIB secondo le disposizioni del DM n. 2049 del 1° febbraio 2012; l'originale della notifica va inviata all'autorità territoriale competente secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del DM 2049 del 01 Febbraio 2012 e in copia all'Odc con la ricevuta di accettazione della stessa notifica.

La documentazione presentata dall'azienda deve includere:

notifica informatizzata di inizio attività con metodo biologico con ricevuta di accettazione;
 planimetrie relative alle superfici dichiarate;
 planimetrie relative agli immobili dichiarati;
 documento di identità del titolare o rappresentante legale dell'azienda;
 statuto, atto costitutivo e visura camerale, nel caso di strutture societarie;
 dichiarazione di impegno dell'operatore ai sensi dell'articolo 63 del reg (CE) 889/2008.

Le aziende di produzione zootecnica dovranno allegare oltre a quanto sopra riportato:
 dichiarazione di impegno dell'operatore ai sensi dell'articolo 63 del reg (CE) 889/2008;
 programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche;
 programma di reperimento degli alimenti;
 programma della gestione della rimonta e della riproduzione;
 piano sanitario;
 planimetria delle stalle e dei paddock (ove previsti);

Le aziende apistiche dovranno allegare oltre a quanto inizialmente previsto:
 ultima denuncia all'autorità competente del numero di arnie allevate;
 registro annuale delle postazioni apistiche (in presenza di nomadismo);
 cartografia o foto aeree della localizzazione delle postazioni apistiche;
 evidenze documentali della conformità delle postazioni apistiche di cui all'articolo 13 del reg 889/2008 (solo in caso di attività di nomadismo)
 eventuale dichiarazione dell'esercizio dell'attività di impollinazione conto terzi e/o dell'attività di migrazione.

Le aziende di trasformazione devono allegare:

notifica informatizzata di inizio attività con metodo biologico con ricevuta di accettazione;
 planimetrie relative agli immobili dichiarati;
 statuto, atto costitutivo e visura camerale, nel caso di strutture societarie;

dichiarazione di impegno dell'operatore ai sensi dell'articolo 63 del reg (CE) 889/2008;
 autorizzazione sanitaria, DIA, SCIA o NIA;
 copia del manuale di autocontrollo ai sensi dei regolamenti (CE) 852/2004; 853/2004 e 183/2005

Le aziende di importazione e commercializzazione devono allegare:
 notifica informatizzata di inizio attività con metodo biologico con ricevuta di accettazione;
 planimetrie relative agli immobili dichiarati;
 lo statuto e l'atto costitutivo, o visura camerale, nel caso di strutture societarie;
 dichiarazione di impegno dell'operatore ai sensi dell'articolo 63 del reg (CE) 889/2008.

Per tutte le tipologie di aziende, il programma annuale di produzione vegetale e il programma annuale di produzione zootecnica possono essere prodotti - in formato cartaceo o informatizzato ove previsto - nei termini di cui all'art. 2 DM n. 18321 del 09.08.2012.

Le aziende che effettuano attività multiple (es. produzione e preparazione o preparazione ed importazione), ad integrazione della notifica, devono presentare la documentazione propria di ogni tipologia.

Le aziende di trasformazione e/o di commercializzazione devono rendere disponibile in fase iniziale e ad ogni successiva modifica per le attività subappaltate a Terzi un elenco con tutti i siti operativi non ricadenti nella notifica dell'attività con i dati identificativi dei siti e il relativo documento giustificativo.

La richiesta d'ingresso equivale all'accettazione del pagamento delle quote di servizio stabilite annualmente da Suolo e salute, all'impegno a consentire il libero accesso al personale incaricato da Suolo e Salute, ai luoghi di produzione, trasformazione e manipolazione dei prodotti, nonché alla documentazione relativa alle attività oggetto di certificazione.

Secondo quanto disposto all'art.1 del DM 10071 del 3 Maggio 2012 gli operatori che hanno notificato attività con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n.834/2007 s.m.i. indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unità di produzione, dal numero e dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo, sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico Organismo di controllo.

06 Istruzione della pratica e valutazioni preliminari e verifica ispettiva di avvio

Suolo e salute acquisisce le richieste di ingresso al Sistema di Controllo da qualsiasi operatore che operi nel campo agroalimentare, senza alcuna limitazione o discriminazione, provvede alla valutazione della documentazione, se corretta dispone la prima visita di avvio. Nel caso la documentazione fosse incompleta o incongruente, Suolo e salute informerà l'interessato delle integrazioni o degli interventi necessari al perfezionamento della pratica fissando un termine perentorio per adempiere. In attesa della documentazione richiesta la procedura di ingresso rimane sospesa, e la domanda di ingresso si intenderà decaduta decorsi infruttuosamente i termini perentori di richiesta integrazione documentale.

Nella fase successiva alla valutazione iniziale della documentazione viene affidato l'incarico al tecnico ispettore per l'esecuzione della visita ispettiva d'avvio.

La prima verifica ispettiva deve essere effettuata in data concordata con l'operatore entro 45 gg dal ricevimento della notifica all'OdC; qualora la documentazione fosse incompleta entro 45 gg dalla richiesta di integrazione documentale effettuata dalla sede regionale di Suolo e Salute srl.

Nella verifica iniziale, così come anche in quelle di sorveglianza e straordinarie, l'ispettore, accompagnato dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo delegato, accede ed ispeziona tutti gli appezzamenti, strutture e impianti notificati dall'operatore.

Ricevuta tutta la documentazione, Suolo e salute procede al riesame della pratica e se ritenuta conforme e completa, invia la pratica al comitato tecnico di delibera che procederà alla valutazione e alla delibera per l'ingresso a controllo. La data di ingresso corrisponde alla data di notifica presentata alle autorità competenti e all'OdC (timbro postale o data di protocollo). Nel caso in cui tale data non fosse contestuale fa fede la data di spedizione più recente.

All'atto dell'ingresso a controllo, Suolo e salute rilascia all'operatore il documento giustificativo di cui all'art. 6 del DM 18321 del 9 Agosto 2012, a firma del CTD e se sussistono i requisiti, anche il Certificato di Conformità come da art. 7 dello stesso Decreto.

Nel caso di pronunciamento negativo, l'azienda viene informata dell'esito con adeguato dettaglio sulle motivazioni dello stesso, l'elencazione delle misure correttive necessarie al fine di superare le difformità ed i tempi di esecuzione per evitare il decadimento della domanda. Entro la scadenza, l'operatore interessato dovrà inviare una dichiarazione che attesti le azioni correttive effettuate, che verranno vagliate in occasione della prima visita ispettiva. In mancanza di alcuna comunicazione la domanda di ingresso si ritiene decaduta.

07 Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione

Gli operatori controllati possono richiedere all'autorità competente dietro parere dell'OdC la riduzione del periodo di conversione dei terreni notificati che non abbiano terminato il periodo di conversione previsto dai regolamenti comunitari.

La richiesta del riconoscimento retroattivo deve essere presentata allegando alla richiesta:
una descrizione delle coltivazioni realizzate e dei metodi produttivi adottati negli appezzamenti interessati;
la documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 889/08 antecedentemente alla data di notifica.

Tale documentazione può essere costituita:

dalle schede ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici o da perizie ed ogni altra evidenza utile.

Suolo e salute ricevuta la documentazione incarica un ispettore alla verifica ispettiva per accertarne le peculiarità aziendali, effettua tutte le verifiche ritenute necessarie ed invia la pratica al CTD che emette un parere. In caso di giudizio positivo inoltra alla Regione o Provincia autonoma di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il proprio parere di merito.

Qualora le risultanze della documentazione non consentano il rilascio di un parere favorevole, la comunicazione viene inoltrata all'operatore e la pratica archiviata.

Successivamente alla comunicazione di accettazione o in assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni o Provincie autonome entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di Suolo e salute, la direzione regionale procede al cambio della qualifica delle particelle oggetto di richiesta di riduzione del periodo di conversione.

08 Notifiche di variazione

L'operatore, qualora introduca nuove attività di produzione o effettui modifiche all'attività già comunicate a Suolo e salute, ha l'obbligo di presentare una notifica di variazione entro 30 giorni dalle modifiche subentrate allegando ad essa la relazione prevista dall'articolo 63 del regolamento (CE) 889/2008. Suolo e salute, ricevuta la notifica, controlla la documentazione e se completa predispone una verifica ispettiva straordinaria. Ricevuto il verbale ispettivo, riesamina la pratica ed invia il tutto al CTD che procede con l'emissione di un nuovo documento giustificativo di cui all'art. 6 del DM 18321 e se sussistono i requisiti, anche il Certificato di Conformità come da art. 7 dello stesso Decreto

Qualora la notifica riguardi:

allineamento al fascicolo aziendale senza variazioni di rilievo;

introduzione di strutture già accertate in sede di verifica ispettiva;

introduzione dell'attività di sola etichettatura;

unitamente ad una nuova relazione di cui all'art 63 del reg (CE) 889/2008 presentata dall'operatore, i documenti sono inviati, per la valutazione, al CTD senza l'esecuzione di verifiche ispettive straordinarie.

09 Documentazione aziendale

I documenti che devono essere conservati e tenuti aggiornati dal controllato, per le diverse tipologie di aziende sono:

Aziende di produzione vegetale

Registro materie prime strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità, e la materia prima, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Registro operazioni culturali strumento di registrazione che deve contenere l'impiego produttivo dei mezzi tecnici (prodotti di difesa, mezzi tecnici, ecc.) e le operazioni agronomiche effettuate in azienda.

Registro vendite strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto che esce dall'azienda.

Lista di distribuzione del documento giustificativo documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che hanno richiesto e a cui è stato inviato la copia conforme del proprio documento giustificativo in corso di validità.

Lista dei fornitori documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che gli hanno fornito materie prime/prodotti certificati ai sensi del Reg.Ce 834/2007 s.m.i. di cui ha acquisito copia del documento giustificativo e certificato di conformità allegato in corso di validità.

Documenti giustificativi: solo nel caso di utilizzo di concimi e ammendanti di cui all'allegato I del Reg.CE 889/2008 e a prodotti fitosanitari di cui all'allegato II dello stesso regolamento.

Dichiarazione del venditore: documento, redatto secondo il modello riportato nell'allegato XIII del Reg.CE 889/2008, attestante che i prodotti diversi da alimenti o mangimi, e in particolare le sementi convenzionali in regime di flessibilità, eventualmente acquistate da terzi, non sono state ottenute o derivate da OGM.

Aziende di produzione zootecnica

Registro materie prime, strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità e l'impiego di ogni materiale, materia prima, mezzo tecnico che entra nel ciclo produttivo, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Registro vendite, strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto, tal quale o trasformato, che esca dal ciclo produttivo. Nel caso di movimentazione di animali per lotti, il registro aziendale può sostituire il registro vendite.

Può essere costituito da DDT o altri documenti di accompagnamento fascicolati, numerati e vidimati.

Registro aziendale, ai sensi del DPR 317/96, strumento di registrazione della mobilità degli animali. Nel caso di movimentazione di animali per lotti, il registro aziendale può sostituire il registro vendite.

Registro annuale delle postazioni (RAP), strumento di registrazione della situazione degli apiari, con obbligo di aggiornamento quindicinale ed accompagnato da adeguata cartografia descrittiva. E' in formato libero e però deve riassumere la consistenza e la dislocazione dell'alveare, il carico e lo scarico delle cassette, durata e modalità del trasporto, periodo di permanenza, periodo di conversione e tipologia di prodotti ottenuti.

Lista di distribuzione del documento giustificativo documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che hanno richiesto e a cui è stato inviato la copia conforme del proprio documento giustificativo in corso di validità.

Lista dei fornitori documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che gli hanno fornito materie prime/prodotti certificati ai sensi del Reg.Ce 834/2007 s.m.i. di cui ha acquisito copia del documento giustificativo e certificato di conformità allegato in corso di validità.

Aziende di preparazione

Registro materie prime strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità, e la materia prima, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Registro di preparazione prodotto strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura e la quantità e l'impiego di ogni materiale, materia prima, mezzo tecnico che entra nel processo di trasformazione

Registro vendite strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto venduto.

Lista di distribuzione del documento giustificativo documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che hanno richiesto e a cui è stato inviato la copia conforme del proprio documento giustificativo in corso di validità.

Lista dei fornitori documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che gli hanno fornito materie prime/prodotti certificati ai sensi del Reg.Ce 834/2007 s.m.i. di cui ha acquisito copia del documento giustificativo e certificato di conformità allegato in corso di validità.

Dichiarazione del venditore: documento, redatto secondo il modello riportato nell'allegato XIII del Reg.CE 889/2008, attestante che i prodotti diversi da alimenti o mangimi, in particolare gli additivi, i coadiuvanti di processo e le preparazioni di microrganismi eventualmente acquistati da terzi, non sono stati ottenuti o derivati da OGM.

Inventario delle materie prime e dei prodotti trasformati: riepilogo trimestrale delle giacenze di materie prime e di prodotti finiti.

Aziende del settore vitivinicolo

In aggiunta ai documenti sopra riportati, gli operatori che abbiano notificato l'attività di vinificazione, dovranno conservare e tenere aggiornati i registri di vinificazione come previsto dal regolamento (CE) 436/2009.

Aziende di importazione e commercializzazione

Registro materie prime strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità, e la materia prima, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Registro vendite strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto che esce

Lista di distribuzione del documento giustificativo documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che hanno richiesto e a cui è stato inviato la copia conforme del proprio documento giustificativo in corso di validità.

Lista dei fornitori documento nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che gli hanno fornito materie prime/prodotti certificati ai sensi del Reg.Ce 834/2007 s.m.i. di cui ha acquisito copia del documento giustificativo e certificato di conformità allegato in corso di validità.

Le aziende che effettuano attività multiple (es. produzione e preparazione o preparazione ed importazione) devono conservare le schede di registrazione proprie per ogni attività.

I registri indicati possono essere tenuti sia su supporto cartaceo che informatico. In presenza di registrazione su supporto informatico, al momento dell'ispezione, il TE.ISPE deve poter contare sulla stampa aggiornata degli stessi. I registri in formato elettronico possono essere liberi nel formato e personalizzati da ogni azienda a condizione che siano preventivamente autorizzati da suolo e salute.

La documentazione fiscale o contrattuale relativa agli acquisti, alle vendite e alle prestazioni di servizi deve essere conservata in originale o in copia nei relativi registri assieme ai certificati di conformità che ne

attestino la conformità al metodo biologico.

10 Attività analitica

Nel corso dell'attività ispettiva possono essere prelevati campioni da parte dell'Ispettore incaricato, in funzione di quanto previsto nel Piano annuale di campionamento, redatto dalla DT o in funzione di eventuali dubbi o sospetti di utilizzo di sostanze non ammesse, all'occorrenza su considerazioni tecniche dell'ispettore. Possono essere soggetti al campionamento prodotti vegetali o animali ottenuti in azienda, e ogni altra sostanza che a qualsiasi titolo possa intervenire nei processi produttivi aziendali.

Suolo e salute, non disponendo di proprie strutture di prova, si affida a laboratori esterni per le analisi in possesso dell'accreditamento e devono, quindi, essere conformi alle norme ISO 17025.

Effettuato il campionamento, l'ispettore lascia una aliquota all'operatore e spedisce le altre 3 al laboratorio di prova. La consegna del campione al laboratorio di analisi deve essere eseguita nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 72 ore, salvo giustificati e documentati motivi verificabili in fase di vigilanza.

Al prelievo campione corrisponde un apposito verbale, sottoscritto dall'Ispettore e dall'operatore, di cui una copia viene lasciata all'operatore.

In caso di esito positivo della ricerca analitica, Suolo e salute srl comunica all'operatore l'esito dell'analisi e la soppressione cautelativa delle dichiarazioni di conformità rese sul prodotto oggetto di positività, nonché il diritto dell'operatore di procedere alla controanalisi delle aliquote conservate presso il laboratorio accreditato e di poter scegliere il laboratorio tra quelli convenzionati.

Le spese per le analisi delle seconde e terze aliquote sono a carico della parte che vi avrà dato immotivatamente causa.

Le controanalisi devono essere richieste dall'operatore entro 10 giorni dalla data di ricezione della sospensione attraverso una comunicazione per posta elettronica certificata, fax, lettera o raccomandata.

Nel caso in cui la positività riguardi una coltura presente anche in altre unità produttive, diverse da quella campionata, la DR provvede tempestivamente ad estendere le indagini anche alle altre unità produttive potenzialmente interessate, incaricando un ispettore ad un ulteriore prelievo campione.

Similmente se la positività riguarda prodotto in stoccaggio, la DR estenderà l'indagine analitica anche al prodotto eventualmente in giacenza con lotti diversi.

Nel caso in cui al termine dell'indagine analitica venga confermata la positività analitica, il CTD di Suolo e Salute emette il provvedimento a seguito della NC, in caso contrario la soppressione cautelativa viene annullata.

Al fine di stabilire la positività dei singoli rapporti di prova Suolo e salute applica la Linea Guida Ufficiale SANCO in merito alle procedure per le analisi di prodotti alimentari e dei mangimi, per cui deve essere preso in considerazione come valore definitivo il valore indicato nel rapporto di analisi sottratto del corrispondente limite di incertezza riportato. Nel caso di prodotti concentrati si applica il criterio disposto dall'art. 4, comma 5 del Decreto Ministeriale del 27/08/2004 in cui è sancito che *"Nel caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali non siano fissati limiti specifici, sono applicabili i limiti massimi previsti negli allegati 2 e 3, tenendo conto rispettivamente della concentrazione dei residui in seguito al processo di essiccazione, di concentrazione o diluizione conseguente alla trasformazione"*.

11 Verifiche ispettive di sorveglianza

Suolo e salute dispone l'effettuazione delle visite ispettive di sorveglianza sulla base del piano ispettivo per le aziende in attività ordinaria, che possono essere annunciate o non annunciate sulla base del rischio aziendale. Le verifiche ispettive non annunciate non devono comunque essere inferiori al 10% del totale delle visite previste dal piano di controllo.

11.1 visite ispettive ordinarie

Le ispezioni nelle aziende in sorveglianza vengono effettuate da personale qualificato incaricato da suolo e salute srl secondo un piano di controllo redatto sulla base della classe di rischio aziendale attribuita utilizzando un metodo standardizzato ed oggettivo a cui corrispondono delle misure minime di controllo come indicato nella tabella:

Rischio aziendale	N° ispezioni
Rischio basso	Min. 1 ispezione/anno
Rischio medio	Min. 2 ispezione/anno e analisi almeno sul 25 % della popolazione
Rischio alto	Min. 3 ispezione/anno di cui una non annunciata e analisi sul 100% della popolazione

Il valore del rischio aziendale, essendo basato su fattori di rischio variabili, può subire delle modifiche nel tempo e di conseguenza anche il numero minimo di verifiche ispettive/annue per operatore. L'eventuale variazione del rischio aziendale viene comunicato per iscritto all'operatore successivamente alla predisposizione del piano di controllo e comunque prima dell'inizio del piano tipo di controllo annuale.

Durante le verifiche ispettive in azienda, sia di avvio, sia di sorveglianza, sia straordinarie, l'ispettore di Suolo e Salute può essere accompagnato da osservatori esterni con il ruolo di verificatori dell'operatività dell'OdC inviati da Accredia (organismo di accreditamento), dalle Autorità Pubbliche di Controllo o da personale interno per l'espletamento dell'iter di formazione per l'ispettore. In tal caso l'Operatore, che ne viene preventivamente avvisato, è tenuto ad accettare la presenza di tale personale dandogli piena disponibilità ed accesso alle strutture aziendali.

11.2 visite ispettive straordinarie

La DR autonomamente o su indicazione della DT può disporre verifiche ispettive straordinarie non annunciate. Le verifiche straordinarie possono anche focalizzarsi su determinati aspetti operativi dell'azienda.

11.3 Sorveglianza per Aziende a rischio specifico

Il comportamento concretamente tenuto dall'operatore può determinare la definizione di piani di sorveglianza particolari adattati allo stesso.

A tal fine la Suolo e Salute srl prevede la adozione di misure di controllo a carico di operatori che abbiano manifestato comportamenti non ottemperanti alla normativa vigente in ambito bio.

Sono da considerarsi necessari destinatari dei piani di controllo particolari (fuori standard) gli operatori che siano stati oggetto di eventi rilevanti ai fini della certificazione; quali ad esempio:

- segnalazioni OFIS nelle notifiche di irregolarità presentate ai sensi dell'art. 92 Reg. 889/08;
- segnalazioni da parte delle Autorità pubbliche;
- sequestri di prodotto da parte dell'A.G.;
- coinvolgimento in indagini della A.G.;
- comunicazioni di altri o.d.c.;
- recidive di irregolarità e/o infrazioni gravi.

Rientrano, inoltre, tra i necessari destinatari dei piani di controllo particolari anche gli operatori che

- mostrino di non disporre di un sistema efficace di qualificazione dei propri fornitori;
- intrattengano rapporti commerciali con mercati che abbiano destato un qualche allarme all'interno della UE;

Il piano di controllo rinforzato prevede almeno le seguenti azioni:

- ✓ attribuzione di un livello di rischio molto alto;
- ✓ adozione di provvedimenti di natura cautelare nei confronti di ogni fornitura acquisita dall'operatore;
- ✓ controllo documentale, attraverso scambio di informazioni con l'o.d.c. del fornitore, per ogni acquisto;
- ✓ campionamento e analisi per tutte le partite di merce in proprietà dell'operatore e sulle quali l'OdC abbia legittimità ad intervenire;
- ✓ verifica costante del sistema aziendale di tracciabilità e di rintracciabilità;
- ✓ acquisizione sistematica della documentazione a supporto dei bilanci di massa che deve pervenire a questo o.d.c. entro 5 giorni solari dall'acquisto di tutte le partite di merce;
- ✓ acquisizione dei rapporti di prova relativi alle analisi effettuate in autocontrollo dall'operatore. Tali rapporti di prova devono pervenire all'odc entro 10 giorni solari dall'acquisto;
- ✓ rilascio da parte di Suolo e salute di specifici certificati di transazione richiesti dall'operatore per le vendite effettuate nel periodo di controllo rinforzato.

I piani di controllo particolari hanno una durata non inferiore a tre mesi. Tale periodo è rinnovabile e cesserà solo quando Suolo e Salute srl riterrà venuta meno la situazione di potenziale rischio per la sicurezza e la affidabilità del sistema.

L'operatore viene sottoposto al sistema di controllo particolare con delibera del CTD su proposta del responsabile del controllo e certificazione. Lo stesso organo, esaminata la documentazione specifica presentata dal responsabile del controllo e della certificazione, delibererà la cessazione della procedura di controllo fuori standard.

L'operatore che è sottoposto a sistema di controllo rinforzato deve essere preventivamente avvertito mediante idonea comunicazione a mezzo posta o posta telematica certificata (pec).

12 Rilascio dei documenti, attestati e approvazioni.

Documento giustificativo ai sensi dell'Art.29 del Reg.CE 834/2007: è emesso dal CTD all'atto dell'ingresso a controllo e con rinnovo triennale, purché l'operatore sia in regola con il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 28 regolamento CE 834/2007 e sempre che non vengano meno i requisiti di idoneità al metodo biologico. Il documento giustificativo contiene almeno le informazioni di cui all'allegato VI del DM 18321/2012 ed ha validità di 36 mesi dalla data di emissione. L'uso dello stesso è responsabilità esclusiva dell'operatore che ne risponderà nei confronti dei terzi togliendo a Suolo e Salute ogni responsabilità al riguardo.

Suolo e salute redige il documento giustificativo sulla base delle visite effettuate e delle successive valutazioni, utilizzando i dati presenti in notifica.

Il documento giustificativo è rilasciato entro e non oltre 120 giorni dalla data di attribuzione, da parte del SIB, del numero univoco di identificazione, di cui all'art. 5, paragrafo 9 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.

Il documento giustificativo, privo del certificato di conformità di cui al successivo articolo, non autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti ottenuti, i termini riservati al metodo di produzione biologico.

Suolo e salute srl rilascia, ad ogni variazione dei dati presenti in notifica e utilizzati per la redazione del documento giustificativo, un nuovo documento giustificativo.

Certificato di conformità: solo per la prima emissione, ovvero ad ogni nuova emissione del documento giustificativo, viene emesso dal CTD. Diversamente ogni anno, è emesso dalla direzione regionale competente ai sensi dell'articolo 7 del DM 18321/2012.

Il documento riporta l'elenco dei prodotti con le relative indicazioni di conformità al metodo di produzione biologico e viene redatto utilizzando le informazioni contenute nei Programmi Annuali presentati dagli operatori. Entro 15 giorni dalla data del rilascio, il certificato di conformità è reso disponibile al SIB.

Il certificato di conformità è valido solo se allegato al documento giustificativo rilasciato dal CTD e autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico. Il periodo di validità del certificato di conformità è pari a quello del documento giustificativo al quale è associato salvo che non pervengano Notifiche di Variazione e programmi annuali che modifichino le informazioni o che non vengano rilevate non conformità.

Gestione delle transazioni: gli operatori in possesso del documento giustificativo con allegato il certificato di conformità, devono comunicare le specifiche transazioni di prodotto non etichettato a Suolo e salute srl. entro 15 gg dallo trasferimento della merce con l'invio del modulo RQ 16.02 "Dichiarazione di Conformità" alla direzione regionale competente per territorio insieme ai documenti di transazione, che devono essere una copia del D.D.T. di conferimento o della fattura immediata o di altri documenti fiscali equivalenti ad esclusione della fattura differita.

In presenza di un elevato numero di transazioni la comunicazione può essere effettuata mensilmente riepilogando le vendite effettuate nel periodo di riferimento.

Per le vendite di prodotto etichettato invece l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla DR, in questo caso con frequenza trimestrale, un riepilogo che riporti le quantità commercializzate di tutti i prodotti etichettati.

Suolo e Salute srl effettua i controlli ed in caso di esito positivo registra, solo per i prodotti non etichettati, l'avvenuta transazione nel proprio sito web www.suoloesalute.it. ad eccezione di quelle transazioni il cui iter completo di gestione si conclude oltre i sei mesi dallo spostamento della merce.

Le dichiarazioni di conformità degli Operatori nei documenti fiscali e/o nel modulo "dichiarazione di conformità" RQ 16.02 devono contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: 1) venditore; 2) acquirente; 3) destinatario se diverso dall'acquirente; 4) denominazione commerciale del prodotto; 3) diciture di conformità con qualifica del prodotto, riferimento al Reg.CE 834/2007 e al Documento Giustificativo e Certificato di Conformità in essere al momento della transazione; 4) lotto di produzione; 5) Paese di origine; 6) firma del responsabile aziendale nelle diciture dei conformità; 7) quantità commercializzata; 8) data e numero della DDT.

E' opportuno infine che l'operatore monitori internamente le transazioni utilizzando un database su cui eseguire il caricamento dei dati.

Approvazione etichette: documento rilasciato dalla DT di Suolo e Salute, su richiesta dell'operatore con apposito modulo, che autorizza l'operatore ad attribuire al prodotto etichettato le qualifiche consentite dal Reg.CE 834/2007. Con tale documento vengono approvate preventivamente dall'odc le diciture di conformità relative al Reg.CE 834/2007 presenti sull'etichetta dei prodotti preconfezionati.

Approvazione Ricette: documento rilasciato dalla DT di Suolo e Salute, su richiesta dell'operatore con apposito modulo, che autorizza l'operatore ad attribuire al prodotto multingrediente venduto sfuso al consumatore finale e/o confezionato ma non destinato direttamente al consumatore finale.

L'operatore autorizzato alla preparazione della ricetta multingrediente ha l'obbligo di riportare il numero di approvazione per ogni vendita di prodotto oggetto di approvazione.

Certificati di transazione: documento rilasciato dalla DT per le transazioni che – per la loro natura o la natura del prodotto – presentino particolari rischi, ovvero effettuate nel periodo di controllo rinforzato, così come previsto dal par. 11.3 del presente Regolamento, a seguito di accurato controllo documentale e incrociando se necessario le informazioni provenienti dagli altri organismi di certificazione ed eccezionalmente a fronte di situazioni particolari che si collocano al di fuori degli ordinari piani di controllo o

quando previsti da norme cogenti.

Attestato di deroghe zootecniche (norme di produzione eccezionali) è il documento che completa la notifica per l'ammissione delle aziende zootecniche che ne fanno richiesta in fase di visita di avvio. La sua validità è correlata alla tipologia e al periodo di scadenza previsto dal Reg. (CE) 889/2008 e/o successive modifiche. Viene emesso anche successivamente all'ingresso dell'azienda a fronte di necessità tecniche riscontrate dall'operatore e ritenute necessarie dall'ispettore durante la verifica ispettiva. Il rilascio di tale documento da parte di Suolo e Salute riguarda solo le norme di produzioni eccezionali che sono di specifica competenza di valutazione da parte dell'OdC.

13 Aziende di importazione

Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi, ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 1235/2008, possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nell'Elenco nazionale degli operatori biologici che esercitano attività di importazione. All'atto di una importazione, gli importatori hanno l'obbligo di informare, almeno sette giorni prima, Suolo e salute srl e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'informazione deve essere comunicata utilizzando il modulo previsto dal DM 18378/2012.

Qualora invece l'importazione avvenga tramite l'autorizzazione all'importazione rilasciata dal MIPAAF, l'operatore ha l'obbligo di comunicare al MIPAAF e a suolo e salute srl, almeno 15 giorni prima di ogni operazione di sdoganamento, i quantitativi, il punto di entrata e il centro di ricevimento relativamente ad ogni partita di prodotto importato così come descritto dal DM 28.05.2010.

Suolo e salute srl ricevuta la documentazione effettua i controlli ritenuti necessari per consentire che l'importazione avvenga in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1235/2008 accertando, anche la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore compresa, ove previsto, la regolarità del certificato fitosanitario di esportazione di cui al DLgs 214/2005, al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate nonché la relativa tracciabilità.

Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli importatori, iscritti nell'Elenco nazionale degli operatori biologici, comunicano al MIPAAF i prodotti e le relative quantità di tutte le partite importate nel corso dell'anno precedente.

Suolo e salute in ottemperanza alle disposizioni del DM 18378/2012 assicura, per ogni importatore, controlli frequenti e, se del caso, non preannunciati, anche presso la dogana di arrivo della partita di cui è stata data comunicazione assicurando anche il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83, secondo paragrafo del Reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le modalità di trasporto.

14 Modifiche alle condizioni di certificazione

Le condizioni di certificazione e le regole del sistema di controllo possono, nel tempo, variare a seguito di modifiche legislative, di delibere del Consiglio di Amministrazione ed alle evoluzioni degli strumenti di valutazione di efficacia dell'attività.

Nel caso si presentassero delle modifiche alle condizioni di certificazione, ASS si impegna a comunicare a tutti gli operatori le modifiche intercorse, le azioni correttive ed i termini entro cui le stesse devono essere effettuate. La mancata attuazione delle azioni correttive comporta il ritiro della certificazione. Il ritardo nella realizzazione delle azioni correttive comporta sospensione della certificazione.

15 Passaggio ad altro OdC

In presenza di un operatore controllato che notifica il recesso dal sistema di controllo e il passaggio ad altro OdC, Suolo e salute, si attiva conformemente alle disposizioni previste dal DM 10071/2012 e predisponde i controlli documentali necessari per il rilascio della liberatoria che viene emessa esclusivamente su esplicita richiesta dell'OdC subentrante, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, in particolare verifica:

- i provvedimenti a carico dell'operatore con relativa risoluzione;
- le indagini interne in corso (ad esempio analisi in fase di lavorazione e/o richieste di chiarimenti non ancora pervenuti);
- i reclami;
- il pagamento delle tariffe di certificazione.

La liberatoria contiene le seguenti informazioni:

- data notifica di inizio attività e copia dell'ultima notifica presentata;
- programmi annuali di produzione dell'ultimo quinquennio;
- elenco delle attività e dei prodotti soggetti a certificazione;
- indicazione di eventuali irregolarità ed infrazioni rilevate e provvedimenti adottati nell'ultimo triennio;
- situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo;
- classe di rischio attribuita;
- qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuità e dell'integrità dell'attività di controllo e certificazione.

Sulla base del rischio aziendale, Suolo e Salute si riserva il diritto di predisporre una verifica straordinaria

Agricoltura biologica	Reg. Cert. EM.REV 00.14 del 20/02/2014	Pag 13 di 18
Redatto da DT	Verificato da RAQ	Approvato da CDA

necessaria per recuperare tutte le informazioni utili e indispensabili alla corretta acquisizione delle informazioni previste dalla liberatoria.

La presenza di provvedimenti adottati da Suolo e salute srl a seguito di rilevate non conformità blocca il cambio dell'operatore verso altro Organismo di Controllo, tale impedimento viene comunicato all'Autorità competente e all'Odc subentrante entro i 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l'operatore regolarizzi la propria posizione, adempiendo a quanto stabilito nei provvedimenti adottati da suolo e salute, a seguito di rilevate non conformità, verrà rilasciata la liberatoria.

Il mancato pagamento della tariffa di certificazione costituisce giustificato motivo di mancato rilascio della liberatoria da parte di Suolo e Salute a prescindere dallo status di conformità aziendale vera e propria.

Suolo e Salute assicura l'accesso all'Odc subentrante, dietro motivata richiesta, a tutte le informazioni ed alla documentazione inerente l'attività di controllo e certificazione in possesso dell'operatore relativi ai controlli precedenti.

Suolo e salute che riceve dall'operatore una comunicazione di recesso dal sistema di controllo dell'agricoltura biologica trasmette la stessa, entro 30 giorni, all'Autorità competente per la notifica, accompagnandola da apposita dichiarazione contenente la data di decorrenza della cessazione del controllo.

Nel caso in cui suolo e salute srl riceva una notifica di variazione, in qualità di Odc subentrante, si attiva conformemente alle disposizioni previste dal DM 10071/2012 per richiedere la liberatoria all'Odc subentrato. Ricevuta la liberatoria verifica che la stessa contenga le informazione minime previste dal decreto in parola e precedentemente elencate.

16 Provvedimenti sanzionatori a seguito di non conformità

Nell'ambito delle non conformità, ed in base al livello di gravità e al criterio della gradualità vengono applicati i seguenti provvedimenti: diffida, diffida ultimativa, Soppressione delle indicazioni di conformità rese sul prodotto biologico, Sospensione della certificazione ed esclusione dell'Operatore.

I provvedimenti a seguito di Non conformità sotto riportati vengono emessi dalla DR per le inosservanze e dal CTD per le irregolarità e le infrazioni riscontrate.

Al fine di garantire la gestione dell'eventuale recidiva, per un monitoraggio interno efficace e per l'elaborazione statistica dei dati, Suolo e Salute inserisce in una propria banca dati ogni controllato sanzionato con l'indicazione della denominazione, partita IVA e tipologia di sanzione per realizzare il monitoraggio delle NC in modo automatico.

16.1 Inosservanza

La DR, a seguito di un rilievo evidenziato dall'ispettore c/o un operatore e/o evidenziato dal direttore regionale, a seguito di controllo documentale, procede alla sua valutazione secondo quanto definito nell'allegato I del DM 15962.

Nel caso in cui tale rilievo sia classificato come inosservanza si possono prevedere due tipologie di provvedimenti: diffida e – in caso di recidiva o di inosservanza della diffida - diffida ultimativa.

La DR comunica all'operatore interessato la presenza di tale inosservanza entro 30 giorni dal loro rilievo.

Nel caso della diffida, nella comunicazione all'operatore, la DR definisce i tempi e le modalità di risoluzione, variabili normalmente dai 7 ad un massimo di 30 giorni in modo inversamente proporzionale alla gravità dell'inosservanza, entro i quali la stessa debba essere risolta con evidenze oggettive.

La verifica del trattamento e la valutazione delle azioni correttive proposte è condotta dal Direttore Regionale a livello documentale sulla base di quanto pervenuto nei tempi definiti nel provvedimento e comunque non oltre 30 giorni dallo stesso. L'attuazione delle azioni correttive viene verificata dall'ispettore nella prima verifica ordinaria utile e infine la loro efficacia è valutata dal Direttore Regionale sulla base delle evidenze raccolte dall'ispettore.

Nel caso in cui l'inosservanza non venga risolta nei tempi indicati, Suolo e Salute applica la diffida ultimativa con una scadenza di pari durata rispetto a quella della diffida iniziale. Qualora la situazione risulti invariata anche a seguito della diffida ultimativa Suolo e Salute applica la soppressione delle indicazioni.

16.2 Irregolarità

Qualora il rilievo evidenziato all'operatore, venga classificato come irregolarità, la DR, in assenza di dubbi in merito alla non conformità rilevata, comunica alla DT la proposta di irregolarità e all'operatore l'avvio del iter di provvedimento. La DT valuta la correttezza e la completezza delle informazioni inviate dalla DR e se ritenute complete comunica al CTD la propria valutazione per la decisione.

Il CTD emette la decisione entro 30 giorni, prorogabili di altri 30 giorni in caso di carenza documentale.

Se le informazioni dovessero risultare insufficienti, la DT recupera la documentazione mancante chiedendo l'integrazione documentale alla DR o incarica la DR ad ulteriore ispezione/campionamento c/o l'operatore per accertare con maggior dettaglio di informazioni la NC rilevata. Il decorso del tempo stabilito per l'istruttoria della pratica rimane sospeso nelle more della ricezione di quanto richiesto.

La verifica del trattamento e la valutazione delle azioni correttive proposte è effettuata dalla DT, sulla base di quanto pervenuto nei tempi definiti nel provvedimento e comunque non oltre 20 giorni dallo stesso.

L'attuazione delle azioni correttive viene verificata dall'ispettore nella prima verifica ordinaria utile o attraverso una verifica straordinaria in assenza di ulteriori verifiche ordinarie programmate nei sei mesi successivi alla data del provvedimento stesso e infine la loro efficacia è valutata dalla DT sulla base delle evidenze raccolte dall'ispettore.

Nel caso in cui tale irregolarità non venga risolta nei tempi indicati, Suolo e Salute applica il più grave provvedimento, ovvero la sospensione della certificazione.

16.3 Infrazione

Qualora il rilievo evidenziato all'operatore, venga classificato come infrazione la DR, in assenza di dubbi in merito alla non conformità rilevata, comunica alla DT la proposta di infrazione e all'operatore l'avvio del iter di provvedimento. La DT valuta la correttezza e la completezza delle informazioni inviate dalla DR e se ritenute complete comunica al CTD la propria valutazione per la decisione.

Il CTD emette la decisione entro 30 giorni, prorogabili di altri 30 giorni in caso di carenza documentale.

Se le informazioni dovessero risultare insufficienti, la DT recupera la documentazione mancante chiedendo l'integrazione documentale alla DR o incarica la DR ad ulteriore ispezione/campionamento c/o l'operatore per accertare con maggior dettaglio di informazioni la NC rilevata. Il decorso del tempo stabilito per l'istruttoria della pratica rimane sospeso nelle more della ricezione di quanto richiesto.

Nel caso della sospensione della certificazione la verifica del trattamento e la valutazione delle azioni correttive proposte è effettuata dalla DT, sulla base di quanto pervenuto nei tempi definiti nel provvedimento e comunque non oltre 10 giorni dallo stesso. L'attuazione delle azioni correttive viene verificata dall'ispettore con una verifica straordinaria da effettuarsi entro il termine della medesima sospensione e infine la loro efficacia è valutata dalla DT sulla base delle evidenze raccolte dall'ispettore.

Nel caso in cui tale infrazione non venga risolta nei tempi indicati dal CTD nel provvedimento, Suolo e Salute applica il più grave provvedimento della esclusione dal sistema di controllo.

16.4 Soppressione cautelativa del prodotto

Suolo e Salute srl in tutti i casi di fondati sospetti, ai sensi dell'art. 91 par.2 del Reg.CE 889/2008, in attesa di ulteriori indagini e della conclusione dell'iter istruttorio, prima di attivare l'iter di provvedimento come precedentemente descritto, notifica con ogni mezzo legale (ivi compresa la p.e.c.) all'Operatore lo stato di "indagine in corso" con la comunicazione del divieto di commercializzare, con i riferimenti al metodo biologico, il prodotto oggetto di indagine.

La durata di tale provvedimento cautelare è da contenersi entro i 30 giorni, eventualmente prolungabili per ulteriori 30 giorni solo per giustificati motivi.

Il decorso del tempo di vigenza del provvedimento è sospeso qualora l'indagine e/o l'istruttoria dell'o.d.c. necessitino di attività e/o documenti che l'operatore è chiamato a compiere o a fornire. L'interruzione vige dal giorno della richiesta di collaborazione al giorno di suo esaustivo soddisfacimento.

La sussistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che implicino una non piena disponibilità di prodotto implica l'adozione di una soppressione cautelativa del prodotto; il termine di cui sopra inizia a decorrere dal giorno di revoca o risoluzione delle necessità cautelari dell'autorità giudiziaria procedente.

16.5 Reiterazione

La reiterazione è una condizione per cui un Operatore, che ha commesso una determinata NC all'interno di una specifica Area di attività, pur avendo risolto la non conformità con opportuni trattamenti e azioni correttive, ripete nuovamente una NC nella medesima Area di pertinenza. Tale evento definito nell'Allegato I del DM 15962 del 20 Dicembre 2013, comporta automaticamente per l'Operatore l'applicazione di un provvedimento di grado superiore. Al fine della reiterazione, ma solo per le inosservanze, esiste un periodo di prescrizione di 36 mesi.

16.6 Mancato adempimento

Il mancato trattamento della non conformità da parte dell'Operatore nei termini previsti dal provvedimento stesso, come riportato ai punti precedenti, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata così come riportato nell'allegato I del DM 15962 del 20 Dicembre 2013.

16.7 Inadeguatezza dell'azione correttiva

Nel caso in cui durante la visita ispettiva viene rilevata una non corretta applicazione delle azioni correttive e/o in base alle evidenze raccolte dall'ispettore la DT ritiene non efficace l'azione correttiva attuata, la DT richiede all'Operatore inadempiente la formulazione e attuazione di nuove azioni correttive e valuta l'opportunità di apertura di un nuovo iter di provvedimento sanzionatorio a carico dello stesso.

16.8 Accertamenti da parte di organi ufficiali di controllo

Qualora l'OdC riceva da un organo ufficiale di controllo, nell'ambito della sua attività istituzionale, l'informativa di una non conformità a carico di un operatore biologico controllato, Suolo e salute, anche sulla base di ulteriori accertamenti, applica la misura corrispondente alla non conformità rilevata anche senza la necessità di eseguire una visita ispettiva.

16.9 Competenza dei provvedimenti

La diffida e la diffida ultimativa sono di competenza del Direttore Regionale e vengono comunicate direttamente dalla DR all'operatore che si avvale per la identificazione e classificazione dell'allegato I del DM 15962 del 20 Dicembre 2013.

La soppressione delle indicazioni, la sospensione delle indicazioni e l'esclusione dal sistema di controllo invece sono di competenza del CTD che le comunica direttamente all'Operatore, agli OdC ed alle Autorità preposte, nel rispetto delle modalità e della declaratoria del DM 15962 del 20 Dicembre 2013.

Nel caso della soppressione delle indicazioni e/o della sospensione il CTD oltre a comunicare il provvedimento previsto può prescrivere anche ulteriori misure accessorie ritenute necessarie.

La soppressione cautelativa è di competenza della DR nei casi dei provvedimenti ordinari, o della DT nei casi straordinari legati a segnalazioni dell'Autorità Competenti e/o ad indagini dell'Autorità giudiziaria.

16.10 Comunicazioni

Suolo e Salute srl comunica le segnalazioni relative alle NC rilevate, ai provvedimenti emessi ed ad ogni altra informazione raccolta e ritenuta di necessaria conoscenza, secondo i seguenti criteri:

- comunica entro 5 giorni lavorativi dalla data di adozione, i provvedimenti emessi a seguito di irregolarità e infrazioni riscontrate a carico degli Operatori controllati, agli altri Odc, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, alle Regioni e Province Autonome.
- comunica nel primo giorno lavorativo di ogni mese al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni Autonome l'elenco delle misure applicate in caso di inosservanze, irregolarità e infrazioni utilizzando le tabelle di cui agli allegati II e III del DM 15962 del 20 Dicembre 2013.

Le comunicazioni summenzionate sono diramate a mezzo AR o tramite email certificata.

Suolo e Salute srl riceve e gestisce le segnalazioni in ingresso dall'esterno secondo i seguenti criteri:

- qualora ve ne siano i presupposti, Suolo e Salute a seguito di segnalazioni di gravi non conformità a carico dei propri Operatori e provenienti dall'Autorità Competente e/o da Accredia e/o da altri Organi Ufficiali preposti, si riserva la possibilità di sospendere e/o revocare la certificazione.
- qualora pervengano segnalazioni OFIS da parte degli Stati Membri e/o segnalazioni da parte di altri Odc o dagli operatori, Suolo e Salute effettua tutti gli accertamenti del caso fornendo le dovute risposte alla parte richiedente, e qualora accerti situazioni di NC, applica i provvedimenti adeguati secondo la classificazione dell'allegato I del DM 15962 del 20 Dicembre 2013.

17 Obblighi contrattuali

17.1 impegni minimi richiesti all'operatore

Con la sottoscrizione del contratto di fornitura dei servizi di certificazione Suolo e salute impone all'operatore assoggettato almeno che:

- a) operi sempre conformemente alle disposizioni dello schema di certificazione;
- b) fornisca tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di valutazione, incluse quelle per l'esame della documentazione e l'accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni (inclusi i rapporti delle verifiche ispettive interne) ed al personale coinvolto (per esempio: nelle attività di prova, ispezione, valutazione, sorveglianza e rivalutazione) e nella risoluzione dei reclami;
- c) non utilizzi la certificazione in modo tale da portare discredito a Suolo e salute;
- d) a seguito della sospensione o revoca della certificazione cessi di utilizzare tutto il materiale pubblicitario, che contenga i relativi riferimenti e restituisca qualsiasi documento di certificazione su richiesta di Suolo e salute srl;
- e) utilizzi la certificazione solamente per indicare che i prodotti sono certificati in conformità a specifiche norme di riferimento;
- f) garantisca che nessun certificato o rapporto, o parte di essi, vengano usati in modo non corretto;
- g) accetti come prescrizioni obbligatorie ai fini della certificazione e applicabili dalla loro entrata in vigore tutti le disposizioni normative Europee e Nazionali in materia di Agricoltura Biologica, nonché le Note Ministeriali;
- h) accetti il fatto che il mancato rispetto di prescrizioni legislative antecedenti la stipula del contratto possono essere condizione per la rescissione contrattuale;
- i) a seguito della sospensione o del ritiro della certificazione, cessi l'utilizzo di tutti i documenti e il materiale pubblicitario contenenti riferimenti alla certificazione e restituisca qualsiasi documento su

- richiesta di Suolo e salute.
- j) Mantenga una registrazione di tutti i reclami pervenuti in merito ai prodotti oggetto dell'attività di controllo e certificazione e la renda disponibile al momento della verifica ispettiva;
 - k) segnali senza indugio alla DR competente per territorio l'esito di eventuali verifiche e provvedimenti da parte assunte dalle Autorità pubbliche di vigilanza;
 - l) segnali senza indugio alla DR competente per territorio eventuali reclami, non conformità, esiti di analisi sia esterne sia in autocontrollo, e/o qualsiasi altro elemento che può mettere in discussione la conformità delle materie prime acquistate e/o delle produzioni ottenute.
 - m) copra i costi dovuti per l'attività di controllo e certificazione indipendentemente dall'esito della stessa.

17.2 Tariffari

Le tariffe applicate sono stabilite dal C.d.A. di Suolo e salute srl e sono comprensive del costo della gestione dei documenti inerenti il controllo e la certificazione delle aziende, del costo delle verifiche ispettive, delle analisi sugli eventuali campioni prelevati e del rilascio delle certificazioni richieste dall'operatore.

Le tariffe sono pubblicate sul Tariffario che Suolo e salute invia all'operatore contestualmente al contratto di assoggettamento e le linee guida per l'applicazione dei tariffari sono disponibili sul sito web ufficiale di Suolo e Salute.

Il Tariffario dettaglia i criteri di calcolo delle tariffe permettendo all'operatore di comprendere con chiarezza il costo da sostenere in base alle caratteristiche specifiche della propria azienda. Nel Tariffario, inoltre, sono descritti i casi di sua applicazione per ingresso nel sistema di controllo durante l'anno solare, per interruzione del servizio di controllo e certificazione per recesso volontario o esclusione, nonché le condizioni alle quali è possibile applicare riduzioni di tariffe. In caso di non conformità gravi, segnalazioni, OFIS che dovessero richiedere l'applicazione di misure di controllo rinforzato, verranno effettuate delle verifiche ispettive da conteggiare in giornate/uomo in base alla durata effettiva dei controlli.

Qualora l'operatore non rispetti gli obblighi di pagamento o manchi all'adempimento della comunicazione dei dati inerenti le denunce di produzione della propria azienda, Suolo e salute emette un sollecito con l'invito a regolarizzare la situazione in essere.

L'iter successivo, nel caso di mancata risposta da parte dell'operatore, prevede l'invio di un secondo sollecito contenente il preavviso di risoluzione del contratto e, al termine del periodo indicato nel documento, della terza ed ultima comunicazione recante la risoluzione di diritto del contratto.

La risoluzione di diritto comporta l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo di Suolo e salute; l'esclusione è pronunciata dal CTD. L'operatore potrà essere riammesso al sistema di controllo nel caso assolva agli obblighi di pagamento presentando all'Odc la prima notifica e seguendo l'iter delle aziende in fase di avvio.

18 Pubblicazioni e notifiche

Suolo e salute ogni anno redige e rende disponibile al pubblico l'elenco dei prodotti certificati e quello delle relative aziende produttrici.

Suolo e Salute s'impegna a rendere disponibili le informazioni riguardanti la propria struttura direttiva, gli schemi di certificazione, le procedure di controllo e di certificazione, le tariffe applicate.

Tali informazioni sono contenute nel presente Regolamento.

I documenti di sistema nella revisione vigente sono inviati a tutti gli operatori e a chi ne fa richiesta e possono essere consultabili sul sito web di Suolo e salute srl (www.suoloesalute.it).

Suolo e salute srl s'impegna a comunicare agli operatori gli aggiornamenti alle procedure di certificazione esclusivamente tramite lettere circolari, pubblicazione di newsletter, pubblicazioni sul sito web ed ogni altro mezzo ritenuto utile allo scopo di raggiungere l'utenza interessata; l'inoltro di tali aggiornamenti è effettuato nei tempi adeguati e correlati al contenuto delle comunicazioni stesse.

19 Riservatezza e conflitto d'interesse

Suolo e salute assicura che tutte le informazioni acquisite durante le verifiche ispettive vengono trattate in maniera strettamente riservata salvo quando diversamente prescritto da disposizioni normative.

A tal fine tutto il personale interno e i valutatori di Suolo e salute, siano essi assunti o a contratto, sottoscrivono un impegno formale alla riservatezza. Ciò implica che tutte le informazioni sui richiedenti e sulle aziende certificate vengono trattate in modo confidenziale e vengono adottati i necessari provvedimenti per limitare l'accesso alla documentazione aziendale.

Inoltre al fine di garantire la terzietà e l'indipendenza, tutto il personale di Suolo e Salute coinvolto nell'attività ispettiva e nelle attività di delibera e di ratifica non svolge alcun tipo di consulenza nei confronti degli operatori controllati da Suolo e Salute ed, inoltre, non svolge attività che siano in contrasto o che collimino con le attività degli operatori medesimi.

20 Ricorsi e reclami

I ricorsi, nei confronti delle decisioni avverse prese dall'OdC, sono un diritto degli operatori controllati. Nei confronti delle decisioni del CTD o di qualsiasi altra struttura deliberante di Suolo e salute, i singoli o le imprese che si ritengono lese nei propri diritti, di qualsiasi natura, possono produrre ricorso al CO.TRICO.

I ricorsi avverso le decisioni e/o deliberazioni adottate da organi deliberanti di Suolo e salute devono essere proposti entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica (intervenuta anche a mezzo del servizio postale o di circuiti di posta elettronica certificati) del provvedimento. Il ricorso deve essere presentato in duplice copie presso la sede nazionale di Suolo e Salute s.r.l. (Fano, via Paolo Borsellino n. 12) dove ha sede il CO.T.RICO. Il ricorso può anche pervenire tramite spedizione con racc. a. r. a mezzo del servizio postale: in tale ipotesi farà fede la data di affidamento del plico al Servizio di Poste Italiane o altro vettore qualificato ed autorizzato per legge.

I pronunciamenti del CO.T.RICO. hanno natura arbitrale in virtù della specifica clausola compromissoria stipulata in contratto di assoggettamento: i lodi emessi, pertanto, non sono impugnabili se non nelle specifiche ipotesi di legge ed il Foro competente è quello di Pesaro ad esclusione dei ricorsi riguardanti le produzioni DO per le quali il foro competente è quello dove ha luogo la denominazione di origine.

Il CO.TRICO emette il lodo entro 30 gg dal ricevimento del ricorso, tranne i casi in cui, per motivi che saranno di volta in volta indicati, la decisione potrà essere presa nel termine di 60 giorni. Dal pronunciamento del lodo, il Co.t.rico ha termine 30 gg. per depositarne le motivazioni.

Del lodo emesso, ritualmente protocollato e corredato delle motivazioni, viene fatta notifica al ricorrente presso il domicilio eletto.

Il lodo emesso contiene la statuizione sulla condanna alle spese relative allo stesso a carico della parte soccombente. Per la valutazione delle circostanze che determinano la condanna o la compensazione delle spese si fa riferimento alle norme vigenti del codice di procedura civile e a quanto descritto nell'apposito regolamento per la trattazione dei ricorsi.

I reclami sulle attività operative di Suolo e Salute vanno indirizzati alla Direzione Tecnica che provvede a dare risposta entro trenta giorni dal ricevimento. I reclami nei confronti dell'operato di Suolo e salute che provengono alla struttura da qualsiasi livello vengono inoltre trattati dal R.AQ. Ciò permetterà di avviare le opportune azioni correttive e in fase di riesame del sistema di apportare le necessarie modifiche.

21 Nota alla revisione

Questo documento del sistema qualità dell'Organismo di Controllo Suolo e salute s.r.l (REGCERT), contrassegnato dalla revisione EM/REV 00.14, con validità dal 20/02/2014, sostituisce ogni altro precedente con la stessa codifica.

La revisione ha interessato le parti evidenziate in grigio.

Il presente documento impegna le parti (OdC e operatore), stabilisce diritti e doveri reciproci, nell'ambito della certificazione rilasciata da Suolo e Salute. Il regolamento si intende accettato e sottoscritto alla firma del contratto.